

A chi compete la giurisdizione dell'omesso inserimento negli elenchi del 5 per mille?

Sussistenza della giurisdizione tributaria o ordinaria quanto alla domanda di iscrizione di una organizzazione negli elenchi di cui all'art. 1, comma 337, lett. a), della legge n. 266/2005 (attribuzione della quota del 5 per mille dell'IRPEF)

Corte di Cassazione Ordinanza Interlocutoria 21/4/2017, n. 10095

Rilevato

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, nei confronti della Associazione ONLUS Amici della Musica "A.S.", avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 02/14/2012, di conferma della decisione di primo grado, con cui era stata ordinata la iscrizione della organizzazione negli elenchi di cui all'art. 1, comma 337, lett. A, L. n. 266 del 2005, con decorrenza (7/2/2006) dall'originaria domanda; che il Giudice d'appello, ritenuta la giurisdizione del giudice tributario, ha affermato che la domanda, inviata tempestivamente dall'Associazione per via telematica, era stata respinta per l'errata indicazione del codice fiscale, irregolarità oggetto di successiva rettifica, e non perché il soggetto richiedente fosse sfornito dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2006, ed ha quindi concluso che un mero errore formale, in mancanza di una espressa previsione normativa al riguardo, non possa legittimare il rigetto della domanda in questione;

che la intimata non ha svolto attività difensiva;

che il RG. ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;

Considerato

che l'Agenzia delle Entrate lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha rilevato che, ai fini della attribuzione della competenza giurisdizionale a conoscere della relativa controversia, non rileva la natura (non tributaria) della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), ma la natura costitutiva dell'iscrizione, il cui diniego preclude la fruizione di un beneficio fiscale, senza considerare che si è in presenza di una provvidenza riconosciuta dalla legge a determinati enti, destinatari di una quota delle entrate fiscali, costituente materia non assimilabile a quella delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, la quale, mancando un provvedimento di natura discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, va devoluta al giudice ordinario; che la ricorrente lamenta, altresì, ex art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 42, D.L. n. 207 del 2008, e 1, D.P.C.M. 20/1/2006, in quanto la CTR, nel ritenere tempestiva la domanda dell'Associazione, non ha considerato che la normativa applicabile alla fattispecie imponeva di prendere in considerazione soltanto le domande "pervenute" all'Agenzia delle Entrate entro il 20 febbraio 2006, e che la prova dell'avvenuta accettazione della domanda è data unicamente dalla ricevuta telematica che comunica l'esito positivo dell'invio e riepiloga i dati dell'iscritto, secondo quanto chiarito nella comunicazione di servizio della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne del 20/02/2006, n. 1; che con il primo motivo di ricorso si pone all'attenzione del Collegio una questione di giurisdizione involgente l'esatta interpretazione degli artt. 2 e 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, alla luce della sentenza n. 202/2007 della Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio del 5 per mille - introdotto inizialmente a titolo sperimentale per l'anno finanziario 2006 ma rifinanziato negli anni successivi - non ha natura fiscale, "*non essendo tali quote qualificabili come entrate tributarie*";

che sulla questione, per quanto consta, non si sono pronunciate le sezioni unite, e pertanto la causa va rimessa al Primo Presidente ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente.